

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 1229/2012 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2012

che modifica gli allegati IV e XII della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 39, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2007/46/CE istituisce un quadro armonizzato contenente le disposizioni amministrative e i requisiti tecnici generali di tutti i nuovi veicoli. In particolare, essa contiene gli atti normativi che fissano i requisiti tecnici che devono essere soddisfatti perché ai veicoli sia rilasciata l'omologazione CE.
- (2) L'allegato IV, parte 1, della direttiva 2007/46/CE, contiene un elenco degli atti normativi per l'omologazione CE dei veicoli prodotti in serie illimitata. La direttiva 2007/46/CE è stata modificata varie volte e tale elenco è stato aggiornato di conseguenza.
- (3) Il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati ⁽²⁾, abroga diverse direttive, che sono state sostituite dai regolamenti corrispondenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) e da regolamenti della Commissione. Di tali cambiamenti deve tener conto l'allegato IV della direttiva 2007/46/CE.

(4) È essenziale adattare le prescrizioni per l'omologazione CE delle piccole serie affinché i costruttori che producono piccole serie di veicoli possano continuare ad avere accesso al mercato interno. A tale scopo, è necessario adottare misure semplificate per ridurre i costi richiesti dal processo di omologazione, garantendo allo stesso tempo un alto livello di sicurezza stradale e di protezione dell'ambiente.

(5) Dato che i veicoli N₁ presentano caratteristiche costruttive simili a quelle dei veicoli M₁, è opportuno stabilire anche i requisiti tecnici armonizzati per i veicoli della categoria N₁, affinché tali veicoli prodotti in piccole serie possano accedere al mercato interno.

(6) È essenziale che i requisiti stabiliti nell'allegato IV, appendice 1, della direttiva 2007/46/CE, siano applicati a tutti i veicoli nuovi. Occorre tuttavia che i costruttori dispongano del tempo sufficiente per poter adattare i veicoli alle nuove prescrizioni.

(7) Nell'allegato XII, parte A, punti 1 e 2, della direttiva 2007/46/CE, sono fissati i limiti quantitativi ai fini dell'omologazione CE delle piccole serie. Nell'estendere l'omologazione CE delle piccole serie ai veicoli della categoria N₁, è opportuno introdurre un limite quantitativo per i veicoli di questa categoria. Analogamente, dato che l'omologazione CE ha lo scopo di favorire l'accesso al mercato interno, occorre limitare al minimo necessario il numero dei veicoli della categoria N₁ che possono beneficiare dell'omologazione nazionale a norma dell'articolo 23 della direttiva 2007/46/CE. Pertanto, è necessario stabilire la quantità di questi veicoli.

(8) Gli allegati IV e XII della direttiva 2007/46/CE devono quindi essere modificati di conseguenza.

⁽¹⁾ GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1.

